

RESIDENZA IL GIARDINO S.p.A.
Via Corradino D'Ascanio, 10 – 65026 POPOLI (PE)

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI EROGATI DALLA RESIDENZA PROTETTA
"RESIDENZA IL GIARDINO" NEL COMUNE DI POPOLI**

CIG: 9274102F10

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Articolo 1 - Definizioni

1.1. Nel presente *Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale* (o, in breve, *Capitolato*) si definiscono con i termini:

ulteriori seguenti definizioni:

- "**Gara**" è la procedura aperta per la selezione dell'Appaltatore indetta dal Committente con apposito bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale indicata nelle premesse;
- "**Codice**" è il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;
- "**Codice Civile**" è codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942 n. 262;
- "**Bando di Gara**" (o, in breve, Bando) e "**Disciplinare di Gara**" (o, in breve, Disciplinare) sono gli atti adottati dal Committente ed in forza dei quali è stata espletata la "Gara";
- "**Offerta Economica**" ed "**Offerta Tecnica**" sono le offerte presentate dall'Appaltatore nella "Gara" in forza delle quali è stata disposta l'aggiudicazione;
- "**Contratto di Appalto**" è il contratto per l'affidamento dell'appalto di cui alla Gara, di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale;
- "**Struttura**" è la struttura denominata "Residenza Il Giardino" sita nel Comune di Popoli alla Via Corradino D'Ascanio, n. 10, come descritta in premessa;
- "**Ospiti**" sono gli anziani non autosufficienti che necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario supporto familiare ricoverati nella "Struttura";
- "**Prezzo Unitario**" è il corrispettivo versato dal Committente all'Appaltatore per l'esecuzione di tutti i servizi di cui al presente Capitolato, come disciplinato nell'articolo 6;
- "**articolo**" indica una clausola del presente Capitolato se non seguito dall'indicazione del diverso corpo normativo di riferimento.

Articolo 2 - Premessa

2.1. Il presente Capitolato disciplina l'esecuzione dei servizi socio-assistenziali, come meglio di seguito descritti, da rendere in favore degli ospiti della struttura denominata "Residenza Il Giardino" sita nel Comune di Popoli alla Via Corradino D'Ascanio, 10 ("**Struttura**"), destinata a soggetti non autosufficienti non esclusivamente anziani che necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario supporto familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile ("**Ospiti**").

Articolo 3 – Descrizione e finalità della Struttura

3.1 Con Provvedimento prot. n. 2586 del 20/07/2020 lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) – Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara ha riconosciuto alla “Residenza Il Giardino S.p.A.” l’Autorizzazione all’Esercizio, ai sensi dell’art. 4 della Legge della Regione Abruzzo n. 32 del 31 luglio 2007, per n. 69 posti letto per attività di assistenza di soggetti non esclusivamente anziani, in esiti a patologie fisiche, psico-sensoriali o miste, non autosufficienti e non assistibili a domicilio in regime residenziali e semiresidenziale. Con Delibera di Giunta Regionale n. 459 del 29/06/2018 la Regione Abruzzo ha riconosciuto alla “Residenza Il Giardino S.p.A.” accreditamento istituzionale all’esercizio delle predette attività, ai sensi dell’art. 6 della Legge della Regione Abruzzo n. 32 del 31 luglio 2007, per n. 63 posti letto.

3.2 Con appositi “accordi contrattuali” la Struttura conviene, annualmente, con il “Servizio Sanitario Nazionale” (S.S.N.) il “Volume massimo” delle prestazioni remunerate dal S.S.N. Il Commitente può offrire i posti letto eccedenti rispetto a detto Volume massimo con pagamento a carico degli utenti.

3.3 La Struttura impronta la propria azione organizzativa e di erogazione dei servizi in favore degli Ospiti: (i) a principi di efficienza ed efficacia, perseguendo la soddisfazione degli Ospiti e dei loro familiari; (ii) al rispetto della dignità e della personalità degli Ospiti; (iii) al rispetto dei principi di appropriatezza clinica; (iv) allo scopo di migliorare, mantenere o ritardare il decadimento delle condizioni psico-fisiche degli Ospiti tramite tutti gli stimoli e gli strumenti ritenuti utili allo scopo.

3.4 La Struttura garantisce agli Ospiti quanto necessario a: (i) soddisfare i bisogni primari, assistenziali e sanitari, sopperendo alle difficoltà che l’Ospite incontra per la sua ridotta autonomia; (ii) soddisfare il bisogno di rapporto sociale e valorizzare la capacità di esprimerlo, articolando l’attività della giornata secondo l’esigenza degli Ospiti; (iii) assicurare agli Ospiti le prestazioni alimentari, di mobilitazione e di igiene, nonché gli interventi sanitari, in modo da garantire un adeguato livello di assistenza; (iv) provvedere al soddisfacimento dei bisogni sanitari connessi con le condizioni di specifica disabilità, nonché le esigenze di terapie di mantenimento e di prevenzione da possibili aggravamenti.

3.5 La Struttura offre un’assistenza sanitaria personalizzata in base alle condizioni di ogni Ospite, secondo un programma definito dal Direttore Sanitario/Medico Responsabile della Struttura. E’ altresì elaborato un “Piano Assistenziale Individuale” (P.A.I.); detto Piano è frutto dell’interazione con l’Unità Valutativa della competente “Azienda Sanitaria Locale” (A.S.L.).

3.6 La permanenza degli Ospiti può avere anche carattere transitorio quale soluzione a specifiche situazioni abitative o familiari; si prevedono quindi, compatibilmente con la disponibilità dei posti letto e l’organizzazione della Struttura, anche servizi di pronta accoglienza, temporanea e/o stagionale.

Articolo 4 – Descrizione e finalità dei servizi appaltati - Esclusioni

4.1 L’Appaltatore, con lo scopo di garantire il rispetto dei principi e degli obiettivi specificati nell’articolo 3, assume in appalto il compimento dei seguenti servizi ed attività, con oneri integralmente a proprio carico e con gestione a proprio rischio:

- a. servizi assistenziali integrati;
- b. servizi infermieristici e di riabilitazione;
- c. servizi di terapia occupazionale;
- d. servizi di segretariato sociale;
- e. servizi di ristorazione;

- f. servizi di guardaroba e lavanderia;
- g. servizi di pulizia e sanificazione;
- h. servizi complementari, intendendosi per tali tutti i servizi connessi alle attività esercitate dalla e/o nella Struttura, come descritte nell'articolo 3, ad eccezione di quelli espressamente indicati nel successivo comma 4.2 del presente articolo;

l'esecuzione di tutti i servizi sopra indicati deve intendersi comprensiva di tutti gli oneri – integralmente a carico dell'Appaltatore – relativi al personale ed ai materiali (ivi compresi quelli cd. “monouso” o “di consumo”).

4.2 Sono, in ogni caso, esclusi dall'appalto i seguenti servizi e le seguenti attività:

- (i) manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali della Struttura e degli impianti;
- (ii) Direzione Sanitaria/Medico Responsabile della Struttura;
- (iii) Direzione Amministrativa della Struttura, gestione amministrativa della Struttura e personale addetto alla stessa;
- (iv) convenzioni e rapporti con il “Servizio Sanitario Nazionale” (S.S.N.) e con le Autorità locali e regionali, nonché determinazione di tutto quanto indicato nell'articolo 3.1, nell'articolo 3.2, nell'articolo 3.5 e nell'articolo 3.6;
- (v) rapporti con gli utenti ed i loro familiari relativamente agli ingressi nella Struttura ed alla remunerazione dei giorni di permanenza, nonché determinazione di tariffe, rette o rimborso spese a carico dei privati;
- (vi) selezione delle domande di ammissione nella Struttura, individuazione delle date di ingresso, raccolta della documentazione accompagnatoria degli Ospiti; individuazione di disponibilità dei posti letto, anche ai fini di eventuali servizi di pronta accoglienza, temporanea e/o stagionale;
- (vii) utilizzo e gestione degli uffici e dei locali amministrativi non destinati, a giudizio insindacabile del Committente, alla diretta erogazione dei servizi appaltati.

4.3 L'Appaltatore dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura dei servizi da erogare, di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere del servizio da erogare.

4.4 Il Committente non assume alcuna responsabilità verso l'Appaltatore a seguito dell'eventuale cessazione o limitazione dei servizi in seguito a modifiche normative o a disposizioni delle Autorità competenti.

Articolo 5 – Durata – Condizione risolutiva – Recesso a favore del Committente – Obbligo dell'Appaltatore di continuare l'esecuzione dei servizi

5.1 L'affidamento ha la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data del “Verbale di affidamento e d'inizio dell'attività operativa”, che sarà redatto in contraddittorio tra le Parti.

5.2 L'affidamento cessa automaticamente, anche prima della scadenza indicata nel precedente comma 5.1 del presente articolo, in tutte le ipotesi di seguito indicate, senza che la Committente possa pretendere alcunché per compensi, indennizzi, risarcimenti o quant'altro:

- (i) in caso di cessazione della durata della società “Residenza Il Giardino S.p.A.”, anche ove si tratti di cessazione anticipata rispetto a quella attualmente indicata nello statuto della medesima società;

sia in ipotesi di cessazione disposta in forza di disposizioni legislative o regolamentari o, comunque, disposta dalle competenti autorità, sia in ipotesi di cessazione deliberata dall'assemblea della medesima società;

(ii) in caso di cessazione, per qualsiasi ragione o titolo, della gestione della Struttura da parte del Committente o di cessazione, per qualsiasi ragione o titolo, dell'affidamento dei servizi al Committente da parte del Comune di Popoli o delle altre autorità competenti.

Nelle ipotesi di cui al presente comma all'Appaltatore spetta il solo corrispettivo della prestazione già eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere e fatte salve le ipotesi di compensazione o comunque di limitazione dei pagamenti previsti dal presente Capitolato e/o dalla legge.

5.3 In considerazione dei servizi oggetto dell'affidamento, della loro inclusione dei servizi affidati con la presente procedura tra quelli di cui all'art. 142 del Codice, del luogo di esecuzione dei servizi, dalla natura del Committente, in caso di decisione del Committente, in corso di esecuzione del contratto, di assumere in via diretta la gestione almeno dei servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 4.1, il Committente potrà recedere liberamente dal Contratto di Appalto nei termini di seguito specificati: (i) il Committente dovrà dare preavviso all'Appaltatore almeno due anni prima degli effetti del recesso; (ii) gli effetti del recesso comunque non potranno essere antecedenti alla fine del terzo anno di affidamento a decorrere dalla data del "Verbale di affidamento e d'inizio dell'attività operativa" di cui al precedente comma 5.1 del presente articolo; (iii) il preavviso deve essere trasmesso in forma scritta, dal Committente all'Appaltatore, mediante invio di raccomandata o posta elettronica certificata (p.e.c.). Nel caso di esercizio del recesso di cui al presente comma all'Appaltatore spetta il solo corrispettivo della prestazione già eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere e fatte salve le ipotesi di compensazione o comunque di limitazione dei pagamenti previsti dal presente Capitolato e/o dalla legge.

5.4 Alla scadenza della durata come sopra convenuta e in tutte le ipotesi di risoluzione anticipata o recesso e in ogni altro caso di cessazione anche anticipata del contratto, l'Appaltatore è obbligato a continuare l'esecuzione dei servizi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, sino al successivo affidamento o fino all'assunzione diretta dei servizi da parte del Committente e, comunque, sino a diversa indicazione da parte del Committente, ma comunque entro un tempo massimo di 1 (uno) anno dalla menzionata scadenza o risoluzione.

Articolo 6 – Corrispettivo: determinazione

6.1 Il corrispettivo per l'esecuzione di tutti servizi di cui al presente appalto è calcolato in funzione dei giorni di permanenza di ciascun Ospite nella Struttura. Detto corrispettivo è, pertanto, convenuto in € _____ (euro _____ e centesimi _____) "**Giorno/Ospite**" (per ogni giorno di permanenza per ogni "Ospite" della "Struttura"), **I.V.A. inclusa** ("**Prezzo Unitario**"), così come indicato nella Offerta Economica presentata dall'Appaltatore. Detto corrispettivo è riferito ad un giorno di permanenza di ciascun Ospite nella Struttura, indifferentemente dal tipo di permanenza, dal tipo prestazioni rese, dal regime di erogazione delle prestazioni (con pagamento a carico del S.S.N. o a carico dell'utente).

6.2 Il corrispettivo è riconosciuto in funzione dei giorni di effettiva permanenza degli Ospiti, autorizzati dal Direttore Sanitario/ Medico Responsabile della Struttura. Fermo restando l'obbligo di garantire i servizi con continuità, ai fini del pagamento del corrispettivo in favore dell'Appaltatore non sarà computato il giorno nel quale l'Ospite è dimesso dalla Struttura.

6.3 In ogni caso all'Appaltatore sarà riconosciuto un corrispettivo mensile minimo pari al risultato della seguente operazione $[PU \times GM \times 40]$; ove (i) "PU" è il "Prezzo Unitario" convenuto nel precedente comma 6.1 del presente articolo, comprensivo di I.V.A., (ii) "GM" è il numero dei giorni di ciascun mese, (iii) "40" (quaranta) è il numero minimo, riconosciuto dall'Appaltatore al Committente ai fini del presente comma, degli Ospiti della Struttura.

6.4 Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 6.3 del presente articolo, il Committente non garantisce il raggiungimento di alcun minimo di unità di Ospiti o di giorni di permanenza. Ove, anche in occasione di eventi eccezionali e con decisione rimessa al giudizio insindacabile del Committente, il numero degli Ospiti dovesse superare quello dei posti letto autorizzati e/o accreditati di cui all'articolo 3, comunque il corrispettivo dell'Appaltatore sarà determinato in ragione del medesimo "Prezzo Unitario" sopra convenuto.

6.5 Il corrispettivo come sopra determinato è onnicomprensivo e, pertanto, integralmente remunerativo per tutti i servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli non riferiti all'assistenza agli Ospiti. Il corrispettivo come sopra determinato è comprensivo di I.V.A., come specificato nel Disciplinare di Gara e nel Contratto di Appalto.

6.6 Oltre agli importi sopra convenuti, il Committente versa all'Appaltatore l'ulteriore importo annuo di **€ 1.275,00** (euro milleduecentosettantacinque e centesimi zero), oltre I.V.A., pari agli oneri per la sicurezza interferenziale indicati nel "Disciplinare di Gara", non soggetti al ribasso offerto nella "Gara".

Articolo 7 – Corrispettivo: modalità e termini di pagamento - clausola risolutiva espressa

7.1 Il Committente mensilmente comunica all'Appaltatore il numero degli Ospiti ed il numero dei giorni di permanenza per ciascun ospite, nonché l'importo complessivo, calcolato in funzione del Prezzo Unitario, del corrispettivo per il mese di riferimento. L'Appaltatore, tra il ventesimo giorno e l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, trasmette al Committente fattura per il corrispettivo come comunicato preventivamente dal Committente.

7.2 La fattura emessa dall'Appaltatore deve recare l'espressa suddivisione della tipologia dei servizi resi, della relativa quota di prezzo e della relativa aliquota I.V.A. applicata. Detta specificazione non incide, in ogni caso, sull'importo che il Committente versa all'Appaltatore a titolo di corrispettivo, atteso che esso è determinato in ragione del "Prezzo Unitario" convenuto nell'articolo 6.1, da intendersi unico, onnicomprensivo ed inclusivo dell'I.V.A. Il corrispettivo dell'Appaltatore, pertanto, non subisce alcuna modifica neanche in seguito a modifiche delle aliquote I.V.A. applicate ai servizi resi o modifiche delle norme fiscali. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 8, il corrispettivo resta fisso ed immutabile anche in seguito a modifiche dei costi dei singoli servizi o delle modalità di erogazione degli stessi.

7.3 Fatte salve le ipotesi di sospensione dei pagamenti indicati nell'articolo 29, previste dal Codice Civile o da altre norme di legge o regolamento, i pagamenti delle fatture emesse dall'Appaltatore saranno eseguiti dal Committente a "120 giorni data fattura fine mese", ossia alla fine del quarto mese successivo a quello in cui è stata emessa la fattura.

7.4 Sull'importo dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore è operata la detrazione: (i) delle somme eventualmente dovute al Committente a titolo di penale o risarcimento per inadempimenti ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso; (ii) delle somme eventualmente versate dall'Appaltatore a seguito di inadempimenti del Committente nei confronti del medesimo Appaltatore; (iii) delle somme eventualmente versate dall'Appaltatore a seguito di inadempimenti del Committente rispetto agli obblighi

di natura retributiva, previdenziale, assicurativa e tributaria.

7.5 L'importo versato annualmente per gli oneri per la sicurezza interferenziale di cui all'articolo 6.6, sono versati, a seguito di presentazione di regolare fattura in originale, dal Committente all'Appaltatore contestualmente al pagamento dell'ultima mensilità maturata in ogni anno di affidamento.

7.6 L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine l'Appaltatore si obbliga ad adempiere a quanto previsto nella menzionata legge. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire ed a far eseguire tutte le transazioni connesse al presente appalto con le modalità indicate nell'art. 3 della menzionata L. n. 136/2010. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente comma costituisce grave inadempimento dell'Appaltatore e darà facoltà al Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 8 – Corrispettivo: adeguamento

8.1 L'Appaltatore, decorso un anno dall'inizio dell'esecuzione del servizio, può richiedere l'adeguamento del suo corrispettivo, in presenza di una reale variazione dei costi aziendali, ancorata ad obiettivi parametri di riferimento; a tale scopo l'Appaltatore deve produrre idonea documentazione giustificativa. Il corrispettivo può essere adeguato soltanto dal secondo anno e, successivamente, di anno in anno. L'adeguamento è disposto sulla base della variazione percentuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata confrontando il parametro relativo al terzo mese precedente la data di decorrenza, con il parametro dello stesso mese dell'anno antecedente. Le disposizioni del presente comma escludono l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile, nonché qualsivoglia ulteriore disposizione in materia di adeguamento del corrispettivo o revisione dei prezzi.

8.2 Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 8.1 del presente articolo, in nessun caso il corrispettivo dell'Appaltatore potrà essere aumentato. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non potranno determinare aumenti del corrispettivo dell'Appaltatore: aumenti del "Volume massimo" delle prestazioni remunerate dal S.S.N., aumenti delle tariffe riconosciute dal S.S.N., modifiche del numero dei posti letto remunerati dal S.S.N.", modifiche del numero dei posti letto autorizzati e/o accreditati, esuberanza degli Ospiti rispetto al numero dei posti letto autorizzati ed accreditati, modifiche delle tipologie di prestazioni richieste dal S.S.N. o comunque erogate agli Ospiti, aumenti delle remunerazioni poste a carico degli utenti privati.

Articolo 9 – Erogazione dei Servizi Assistenziali Integrati

9.1 Per "Servizi Assistenziali Integrati" si intendono i servizi tesi a garantire agli Ospiti il soddisfacimento delle esigenze di carattere psico-fisico, sanitario, assistenziale, igienico, alimentare, sociale. L'utenza cui il servizio si rivolge (anziani non autosufficienti non più in grado di svolgere le funzioni primarie relative alla cura della propria persona, all'alimentarsi correttamente, allo spostarsi e all'avere autonome relazioni sociali) richiede da parte dell'Appaltatore interventi finalizzati al recupero e/o al mantenimento delle potenzialità residue di autosufficienza.

9.2 Sono inclusi tra i "Servizi Assistenziali Integrati", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attuazione delle linee di indirizzo fornite dal Direttore Sanitario/Medico Responsabile della Struttura;
- igiene degli Ospiti tutte le volte che risulti necessario e, comunque, quotidianamente;
- bagni/docce personali settimanali con manicure e pedicure;
- cambio e igiene intima degli Ospiti incontinenti;

- vestizione degli Ospiti, rispettando il più possibile i loro desideri;
- preparazione dei carrelli con l'occorrente per l'igiene personale degli Ospiti e quelli per la biancheria;
- rifacimento e pulizia del letto e cambio biancheria;
- pulizia e sanificazione delle carrozzine;
- raccolta differenziata della biancheria sporca negli appositi sacchi;
- accompagnamento degli Ospiti al bagno, alla mensa, e negli altri locali, con particolare cura per gli Ospiti con problemi di orientamento o di lucidità;
- aiuto nell'alimentazione, inclusa la somministrazione dei cibi agli Ospiti non in grado di provvedervi autonomamente;
- distribuzione delle merende, tè, camomilla e/o altre bevande nell'arco della giornata e relativa raccolta e lavaggio delle tazze o bicchieri;
- aiuto nella deambulazione, nella sistemazione a letto e nella relativa alzata;
- aiuto, per gli Ospiti non in grado di provvedervi autonomamente, nel cambio della posizione a letto, nel posizionamento di padelle e/o altri ausili, nonché collaborazione per il mantenimento di posture corrette;
- sorveglianza degli Ospiti, con particolare riguardo ai disorientati;
- risposta alle chiamate degli Ospiti, sia diurne che notturne;
- osservazione e immediata segnalazione dei più comuni sintomi di allarme che l'Ospite può presentare (pallore, sudorazione, ecc.) e, al bisogno, effettuazione degli interventi di primo soccorso;
- aiuto nell'attività di animazione e socializzazione, nonché di recupero e mantenimento di capacità cognitive e manuali;
- collaborazione nell'educazione alla mobilitazione con movimenti semplici con singoli o gruppi;
- aiuto e collaborazione con il personale sanitario nell'assistenza al malato, anche terminale e morente;
- collaborazione nella composizione della salma ed esecuzione del suo trasferimento;
- esecuzione di ogni altro intervento finalizzato al benessere ed all'armonica e completa assistenza degli Ospiti;
- raccolta e stoccaggio corretto dei rifiuti;
- segnalazione al Responsabile dei Servizi o al Vice-Responsabile dei Servizi di cui all'articolo 18 immediata, verbale o scritta, di qualsiasi guasto o anomalia nella struttura o negli impianti che possono pregiudicare l'incolumità delle persone o danni alle cose.

Inoltre, il personale addetto all'assistenza, in possesso dell'attestato di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) svolge i compiti e mansioni di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, nei quali rientra comunque quanto suindicato, nonché:

- lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da sterilizzare;
 - raccolta e stoccaggio dei rifiuti, trasporto del materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti;
- e, su indicazione del personale preposto:
- aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
 - aiuto nella preparazione delle prestazioni sanitarie;
 - piccole medicazioni o cambio delle stesse;

- controllo ed assistenza nella somministrazione delle diete.

Articolo 10 – Erogazione dei Servizi Infermieristici e di Riabilitazione

10.1 I “Servizi Infermieristici e di Riabilitazione” consistono nell’assistenza infermieristica e fisio-terapica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa in favore degli Ospiti.

10.2 In particolare, i servizi resi dall’infermiere assumono un ruolo fondamentale nell’assistenza agli Ospiti, anche in ragione della collaborazione ed interazione dell’infermiere con figure operative diverse. L’infermiere, infatti, agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; inoltre, per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto. I servizi erogati dall’infermiere hanno natura tecnica, relazionale, educativa e riguardano la prevenzione delle malattie, l’assistenza degli Ospiti secondo la loro patologia e relativa educazione sanitaria, nel rispetto delle norme vigenti per la specifica professione sanitaria. Le competenze e le prestazioni dell’infermiere sono, in via esemplificativa e non esaustiva:

- partecipazione all’elaborazione del P.A.I., in integrazione con le altre figure professionali;
- assicurazione, per gli aspetti di competenza, della realizzazione e la verifica del P.A.I.;
- individuazione dei bisogni di assistenza infermieristica ed elaborazione del piano assistenziale infermieristico;
- pianificazione degli interventi per l’assistenza di base alla persona;
- assicurazione della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche terapeutiche;
- esecuzione degli interventi di assistenza infermieristica;
- concorso nella formazione e all’aggiornamento del personale di supporto;

Quanto suindicato comunque comprende:

- rilevamento delle condizioni generali dell’Ospite (temperatura, polso, respiro, pressione, secreti, escreti) ed annotazione sulle schede infermieristiche personali;
- prevenzione e medicazione delle piaghe da decubito;
- registrazione su apposito diario delle prescrizioni mediche, delle consegne e delle osservazioni emerse durante il servizio;
- controllo della corretta pulizia, ventilazione, illuminazione e riscaldamento di tutti i locali del reparto;
- richiesta ordinaria e urgente degli interventi medici o di altro personale, a seconda delle esigenze sanitarie degli Ospiti;
- somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti speciali curativi ordinati dal medico;
- tenuta dei registri previsti per la corretta gestione dei farmaci ordinari e degli stupefacenti e verifica dei relativi consumi;
- predisposizione delle schede di richiesta di fornitura dei farmaci necessari;
- assistenza al medico o allo specialista nelle varie attività di reparto;
- sorveglianza nella somministrazione delle diete;
- controllo e gestione dei presidi sanitari (cateteri, sonde, ecc.) e dell’alimentazione, e segnalazione ai medici delle problematiche riscontrate;
- giri d’ispezione per l’evidenza della situazione sanitaria nei vari reparti;
- raccolta, conservazione, invio e trasporto in laboratorio del materiale per le ricerche diagnostiche;
- disinfezione e sterilizzazione del materiale per l’assistenza diretta del malato;
- interventi d’urgenza (respirazione artificiale, ossigenoterapia, massaggio cardiaco esterno, manovre

emostatiche) seguiti da immediata richiesta di intervento medico;

- composizione e sistemazione salme nella cella mortuaria.

10.3 L'assistenza fisioterapica è finalizzata a fornire le necessarie prestazioni riabilitative, secondo la patologia degli Ospiti, al fine di prevenire l'insorgere di disabilità, ritardarne l'evoluzione in cronicità, migliorare le residue capacità del soggetto. L'attività comporta l'elaborazione del programma di riabilitazione e la conseguente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle varie disabilità, nel rispetto delle norme vigenti per la specifica professione sanitaria. La relativa figura professionale, in particolare:

- elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto alla individuazione ed al superamento del bisogno di salute della persona;
- pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive, utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
- partecipa all'elaborazione del P.A.I. in integrazione con le altre figure professionali;
- assicura, per gli aspetti di competenza, la realizzazione e la verifica del P.A.I.;
- propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
- verifica le risposdenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

Quanto suindicato comunque comprende:

- fisiochinesiterapia a persone colpite da paraplegia e tetraplegia praticata con il controllo medico;
- deambulazione con l'utilizzo di ausili per disabili (girelli e simili) e senza;
- pratica di ginnastica passiva ed attiva con o senza l'ausilio di attrezzature;
- esecuzione di massaggi manuali da praticare agli Ospiti con l'ausilio di oli e sostanze vegetali e medicamentose;
- proposte di adozione di protesi ed ausili, addestramento all'uso e verifica dell'efficacia;
- verifica della rispondenza delle metodologie riabilitative attuate agli obiettivi di recupero funzionale;
- esecuzioni fisioterapiche ordinarie ed urgenti a seconda delle esigenze degli Ospiti;
- coordinamento con il medico responsabile per la corretta metodologia di lavoro;
- attività di assistenza e consulenza al personale di supporto ed al personale infermieristico.

Articolo 11 – Erogazione dei Servizi di Terapia Occupazionale

11.1 I "Servizi di Terapia Occupazionale" hanno l'obiettivo di mantenere un grado di autonomia degli Ospiti il più possibile elevato nelle attività di vita quotidiana. Sono finalizzati al mantenimento degli interessi specifici degli Ospiti e di prevenzione del decadimento psico-fisico; si concretizzano nella programmazione, progettazione e realizzazione di attività ricreative e di socializzazione, allo scopo di:

- promuovere lo sviluppo culturale ed emotivo-psicologico attraverso gli strumenti dell'aggregazione e della partecipazione;
- sollecitare e stimolare le capacità espressive e creative;
- stimolare la memoria, l'attenzione e la fantasia;
- favorire e sviluppare i rapporti interpersonali attraverso il ricorso alla dinamica di gruppo, stimolando le risorse e le capacità relazionali dei singoli.

11.2 Le figure professionali preposte all'espletamento di tale servizio gestiscono attività individuali e collettive. Le attività individuali possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: colloqui, lettura, personalizzazione della stanza da letto, disegno, pittura (su carta, stoffa, vetro), utilizzo di

materiali malleabili (das, carta pesta, pasta di pane), bricolage, cucina, maglia, cucito, ricamo, uncinetto, giardinaggio, fotografia. Le attività collettive possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: giochi di società, passeggiate e brevi gite, feste di compleanno e di altre speciali occasioni, semplici lavori manuali ed attività artistiche, lettura del giornale, discussioni di gruppo, cineforum, semplici movimenti ginnici, ascolto della musica.

Articolo 12 – Erogazione dei Servizi di Segretariato Sociale

12.1 I “Servizi di Segretariato Sociale” consistono nelle attività finalizzate al supporto degli Ospiti e dei loro familiari o referenti. In particolare, le figure professionali addette a questi servizi:

- (i) verificano all’ingresso, attraverso colloqui con i familiari o referenti degli Ospiti, le condizioni socio-ambientali di provenienza, annotando periodicamente le risultanze sul diario clinico e collaborando con il dal Direttore Sanitario/Medico Responsabile della Struttura nella redazione del “Piano Assistenziale Individuale” (P.A.I.), verificandone la corretta applicazione;
- (ii) gestiscono i rapporti con gli enti in ordini alla fornitura di ausili e presidi sanitari, pratiche di rinnovo esenzioni e supporto alle procedure per l’ottenimento dei benefici della Legge 104/1992;
- (iii) curano i rapporti tra utenza e medici di medicina generale e gestiscono i rapporti con i servizi sociali territoriali;
- (iv) collaborano con la Direzione Amministrativa del Committente nel disbrigo delle pratiche quali richieste di nomina amministratori di sostegno e/o tutori legali e quanto connesso alla gestione sociale dell’Ospite;
- (v) collaborano nelle attività di animazione e terapia occupazionale.

Articolo 13 – Erogazione dei Servizi di Ristorazione

13.1 I “Servizi di Ristorazione” consistono nelle attività di preparazione dei pasti, compreso l’acquisto e l’adeguata conservazione nei magazzini e nelle celle frigorifere delle derrate alimentari necessarie, la distribuzione delle pietanze, la pulizia delle attrezzature e degli ambienti, lo smaltimento degli oli esausti. La preparazione dei pasti giornalieri prevede colazione, pranzo, merenda, cena per gli Ospiti, il rispetto di diete particolari, temporanee o permanenti, su prescrizione medica, per singoli Ospiti.

13.2 L’Appaltatore predispone i menù dei pasti garantendo le opportunità di scelta da parte degli Ospiti fra i diversi primi sia asciutti che in brodo, diversi secondi e contorni, sempre nel rispetto della tabella dietetica approvata dal Direttore Sanitario/Medico Responsabile della Struttura o da persona da lui delegata. I menù saranno variati e dovranno privilegiare l’utilizzo di frutta e verdura fresche e di stagione e di carne e pesce freschi.

13.3 Il Committente mette a disposizione dell’Appaltatore una cucina con tutte le attrezzature necessarie e omologate per la funzione, dotata di autorizzazione al funzionamento.

13.4 L’Appaltatore deve adeguare l’organizzazione del servizio alla normativa vigente in materia ed applicare tutte le procedure previste per garantire la sicurezza degli alimenti nelle attività di ristorazione collettiva, esonerando il Committente da qualsiasi responsabilità in caso di irregolarità riscontrate a seguito di ispezioni operate dagli enti preposti. In ogni caso, il Committente si riserva in qualsiasi momento la facoltà di verificare lo svolgimento del servizio e/o di effettuare controlli di qualità, anche mediante analisi microbiologiche e/o chimiche.

Articolo 14 – Erogazione dei Servizi di Guardaroba e Lavanderia

14.1 I “Servizi di Guardaroba e Lavanderia” sono finalizzati alla corretta gestione delle operazioni

di lavaggio, disinfezione, stiratura, controllo ed eventuale rammendo di tutta la biancheria personale e vestiario degli ospiti, della “biancheria piana” o comunque riferita alla dotazione necessaria per letti, bagni e ristorazione, nonché dei camici, vestiario e dotazione del personale. A tale scopo l’Appaltatore dovrà garantire la presenza costante di un operatore addetto a tale specifico servizio.

14.2 Sono a carico dell’Appaltatore la fornitura (anche mediante nolo) del materiale e la sua periodica sostituzione, oltre al lavaggio, disinfezione, stiratura, controllo ed eventuale rammendo.

14.3 Tutto il materiale utilizzato che risulti infetto, prima di subire qualsiasi ulteriore trattamento, deve essere sottoposto ad un’accurata disinfezione, garantendo la completa eliminazione e la totale inattività dei germi che si trovano all’esterno o all’interno dei prodotti contaminati, in modo da interrompere irreversibilmente la catena infettiva. La disinfezione deve avvenire attraverso un trattamento di lavaggio speciale che garantisca l’eliminazione dei germi patogeni mediante la combinazione tra temperatura e utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni. Il processo di lavaggio disinfettante deve essere effettuato separatamente, rispetto ai lavaggi di tipo normale.

14.4 Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 14.3 del presente articolo, deve essere adottato il trattamento di lavaggio, stiratura e piegatura più idonei per ottenere il migliore risultato sia dal punto di vista del lavaggio stesso che della buona conservazione dei capi. Il processo di lavaggio deve garantire: (i) l’eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia; (ii) un risciacquo idoneo ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio; (iii) l’eliminazione degli odori. L’Appaltatore deve garantire processi di lavorazione differenziati per la biancheria dei reparti e dei servizi, per il vestiario, la biancheria infetta, la biancheria riguardante la ristorazione. I capi sporchi di materiale organico e di prodotti medicamentosi devono essere lavati sino alla completa rimozione delle macchie. I capi a base di lana devono essere lavati con apposito procedimento, secondo le prescrizioni dei fabbricanti. Alla fine del processo di lavaggio i capi devono essere privi di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc.), non macchiati od ombreggiati, con aspetto ed odore di pulito, completamente asciutti ed eventualmente rammendati. I detersivi e altri prodotti utilizzati devono essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed idonei ad assicurare ai capi la necessaria morbidezza e comfort, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli Ospiti (pruriti, irritazioni, allergie).

Articolo 15 – Erogazione dei Servizi di Pulizia e Sanificazione

15.1 Per “Servizi di Pulizia e Sanificazione” si intendono tutti i servizi di pulizia e sanificazione di tutti i locali della Struttura, ivi compresi quelli non direttamente utilizzati per l’erogazione dei servizi, dei balconi e delle aree esterne, nonché di tutta l’attrezzatura, l’arredamento, i macchinari, gli impianti e comunque di qualsiasi elemento utilizzato per l’erogazione dei servizi oggetto del presente appalto.

15.2 La pulizia e la sanificazione devono avvenire in orari compatibili con la destinazione di ciascun ambiente. La pulizia e la sanificazione devono essere eseguite con frequenza adeguata a garantire la costante ed elevata qualità dello stato igienico-sanitario degli Ospiti e della Struttura, nonché a mantenere integro l’aspetto estetico ambientale dei locali, degli arredamenti e degli impianti. A prescindere dalle cadenze d’intervento programmate, la pulizia e la sanificazione devono essere ripetute in funzione di situazioni specifiche (ad esempio nel caso di Ospiti incontinenti) o accidentali e/o eccezionali.

15.3 L’Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese: ai macchinari, alle attrezzature ed ai materiali di consumo per la pulizia, per la sanificazione e la deodorazione, alle dotazioni dei servizi igienici, a quanto necessario per l’asporto dei rifiuti, a quant’altro occorrente per l’espletamento del servizio.

15.4 La pulizia e la sanificazione devono essere eseguite avendo particolare cura alla sicurezza del

personale, degli Ospiti e dei terzi; a tal fine devono essere adeguatamente segnalate le pulizie in atto e i locali devono essere lasciati asciutti a pulizia conclusa; i detersivi e tutti gli altri materiali usati non devono essere lasciati incustoditi. I prodotti e materiali di consumo devono essere conformi alle normative vigenti, allo scopo di evitare danni a persone o cose o all'integrità ambientale. I prodotti e materiali di consumo devono essere rispondenti alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In ogni caso l'Appaltatore deve conservare ed esibire a semplice richiesta del Committente le schede tecniche ed informative dei prodotti utilizzati.

Articolo 16 – Erogazione dei Servizi Complementari

16.1 Per "Servizi Complementari" si intendono tutti i servizi connessi alle attività oggetto del presente appalto o, comunque, esercitate dalla e/o nella Struttura, ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'articolo 4.2.

16.2 L'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, all'esecuzione di detti servizi secondo le esigenze emerse di volta in volta o, comunque, a richiesta del Committente.

Articolo 17 – Uso degli impianti e delle attrezzature

17.1 Per lo svolgimento dei servizi appaltati il Committente concede in comodato gratuito all'Appaltatore gli impianti e le attrezzature indicati in apposito elenco allegato al "Verbale di affidamento e d'inizio dell'attività operativa" di cui all'articolo 5.1. Restano a carico dell'Appaltatore, come previsti nell'articolo 4.1, i materiali cd. "monouso" o "di consumo".

17.2 L'Appaltatore è tenuto a custodire gli impianti e le attrezzature ed a servirsene secondo il corretto uso, nel rispetto delle caratteristiche e delle eventuali connesse prescrizioni tecniche. Il Committente è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo o dalla custodia dei predetti impianti ed attrezzature.

17.3 Alla scadenza o risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a riconsegnare, immediatamente, gli impianti e le attrezzature.

Articolo 18 – Responsabile dei Servizi

18.1 L'Appaltatore deve nominare, tra il personale addetto ai servizi appaltati, un "Responsabile dei Servizi" e, per i casi di assenza di questo, un "Vice-Responsabile dei Servizi", i quali sono deputati in via esclusiva ai rapporti con il Committente in ordine alla gestione dei servizi appaltati e, in generale, alle questioni relative alla Struttura ed agli Ospiti. Il "Responsabile dei Servizi" o il "Vice-Responsabile dei Servizi" deve garantire la reperibilità e, ove necessario, la immediata disponibilità e presenza nella Struttura 7 giorni su 7, 24 ore su 24. In nessun caso l'Appaltatore può chiedere indennità, compensi aggiuntivi, rimborso spese o quant'altro per detta reperibilità e/o per gli interventi eseguiti, in qualsiasi momento, dal "Responsabile dei Servizi" e dal "Vice-Responsabile dei Servizi".

18.2 Ogni direttiva o comunicazione relativa all'espletamento dei servizi è fornita dal Committente esclusivamente al "Responsabile dei Servizi" e/o al "Vice-Responsabile dei Servizi", i quali devono assicurare che tutto il personale addetto ai servizi sia costantemente e prontamente informato.

Articolo 19 – Personale dell'Appaltatore - Penale

19.1 L'Appaltatore deve impiegare personale professionalmente qualificato e fisicamente idoneo, abilitato all'esercizio della professione alla quale si riferiscono le mansioni assegnate.

19.2 L'Appaltatore si obbliga a limitare l'eventuale sostituzione del personale e si adopera affinché siano impiegati gli stessi operatori per i medesimi servizi, per favorire l'instaurarsi di un rapporto di conoscenza e di fiducia con gli Ospiti. L'Appaltatore deve comunicare, per iscritto e con congruo

anticipo, le eventuali sostituzioni del personale. Il Committente si riserva di richiedere in qualsiasi momento, sia per carenza di requisiti che per fatti comportamentali, la sostituzione del personale impiegato non ritenuto idoneo all'espletamento del servizio.

19.3 L'Appaltatore deve garantire la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione (ferie, malattie, permessi o altro) in tempo utile ad evitare anche solo un rallentamento dei servizi o una diminuzione della loro qualità. In questi casi, il Committente può intimare la sostituzione entro le successive 24 (ventiquattro). In caso di mancato adempimento dell'Appaltatore entro il termine indicato dal Committente, quest'ultimo, fatta salva ogni azione a tutela dei propri diritti, ivi compresa la risoluzione del contratto, può addebitare all'Appaltatore una penale giornaliera per ogni unità lavorativa assente e non sostituita di € 200,00 (euro duecento), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale è applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari ed è immediatamente esecutiva anche nel caso di contestazione o gravame, fatto salvo il diritto dell'Appaltatore al successivo esercizio a tutela delle sue ragioni.

19.4 L'Appaltatore deve:

- comunicare alla Direzione Amministrativa della Struttura i nomi degli addetti ai servizi, anche in caso di loro sostituzioni;
- comunicare alla Direzione Amministrativa i turni del personale ed i nomi degli addetti ai singoli turni, con la specificazione delle mansioni attribuite;
- assicurare la totale copertura dei turni di servizio, anche nei casi in cui il personale, per impedimenti imprevisti, non possa svolgere il proprio turno di lavoro;
- garantire la continuità del servizio, anche in caso di sciopero;
- mettere a conoscenza il personale delle modalità di svolgimento dell'appalto;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli Ospiti.

19.4 Tutto il personale impegnato nell'espletamento dei servizi appaltati deve:

- uniformarsi ed adeguarsi alle normative vigenti in materia socio-sanitaria ed alle direttive fornite dal "Responsabile dei Servizi" e/o dal "Vice-Responsabile dei Servizi";
- attenersi a tutte le norme di sicurezza sul lavoro;
- svolgere tutte le attività di propria competenza in ottemperanza alle vigenti normative in materia di tutela della privacy e consenso informato;
- disporre di tesserino di riconoscimento da applicare al vestiario;
- indossare divisa da lavoro, calzature anatomiche e copricapo conformi alle prescrizioni della vigente normativa in materia igienico-sanitaria ed antinfortunistica;
- tenere un comportamento ed un contegno riguardoso e corretto, adeguato all'ambiente, evitando di arrecare intralcio e disturbo agli altri operatori;
- tenere in ordine gli strumenti di lavoro, conservare con cura e diligenza il materiale e le attrezzature utilizzate, mantenere in ordine e pulito il luogo di lavoro.

Articolo 20 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del personale

20.1 L'Appaltatore si obbliga a rispettare le norme vigenti in materia retributiva, contributiva ed assicurativa e ad applicare al proprio personale le condizioni economiche e normative previste dalla legge e dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili; all'uopo l'Appaltatore garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in personale e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi.

20.2 Tutti gli oneri connessi alle retribuzioni, contribuzione e, in generale, al rispetto degli adempimenti derivanti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente restano integralmente a carico dell'Appaltatore, il quale conferma di avere tenuto conto di detti oneri per la determinazione del corrispettivo e ribadisce di trovarlo adeguato e remunerativo.

20.3 L'Appaltatore è tenuto ad esibire al Committente, a sua semplice richiesta, la documentazione probante il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Ferme restando le facoltà di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni previste nel Capitolato e nel Contratto di Appalto e, comunque, derivanti dalla legge, il Committente può sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'appalto, accantonandoli per conto di chi spetta, qualora l'Appaltatore risulti inadempienti agli obblighi di natura retributiva, previdenziale ed assicurativa. Analogamente il Committente può procedere in caso di inadempimento dell'Appaltatore ai suoi obblighi di natura tributaria. Con il pagamento in favore dei soggetti aventi diritto, il Committente è liberato (in misura corrispondente) dall'obbligo di pagamento del corrispettivo per l'appalto. Restano comunque ferme le disposizioni di leggi applicabili nelle ipotesi disciplinate dal presente comma.

20.4 E' in ogni caso escluso ogni rapporto di subordinazione o ad esso assimilabile tra il Committente ed il personale dell'Appaltatore.

Articolo 21 – Obblighi dell'Appaltatore in materia di sicurezza

21.1 L'Appaltatore si obbliga a rispettare, nell'organizzazione del servizio ed in funzione delle modalità e del luogo del loro svolgimento, tutti gli obblighi di sicurezza previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazione, nonché dalle ulteriori norme legislative e regolamentari. All'uopo l'Appaltatore garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in personale e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi. L'Appaltatore deve porre in essere nei confronti del personale tutti i comportamenti dovuti, in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, imponendo al personale medesimo il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto

21.2 L'Appaltatore deve, inoltre, provvedere alla:

- redazione del proprio DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) aggiornato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazione, e predisposizione di tutte le misure conseguenti ed opportune;
- nomina del proprio RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- elezione del proprio RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, ed alla relativa comunicazione all'INAIL;
- nomina del proprio Medico Competente;
- verifica della idoneità alle specifiche mansioni del personale;
- formazione del personale in materia di sicurezza relativamente alle specifiche mansioni;
- formazione degli addetti alle emergenze ai sensi del DM 10/3/1998 per aziende a rischio incendio elevato (non meno di 15 addetti);
- formazione degli addetti al primo soccorso ai sensi del DM 388/2003;
- verifica costante dei rischi esistenti nell'area ove devono essere svolti i servizi, nelle relative adiacenze e vie di transito, nonché dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale deve operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Committente;

- informazione adeguata e costante al personale in ordine alle circostanze relative alla sicurezza.

21.3 L'Appaltatore deve redigere tempestivamente insieme al Committente il documento di valutazione rischi da interferenze (DUVRI) e ogni suo successivo aggiornamento.

21.4 L'Appaltatore deve tenere costantemente informato il Committente in relazione agli adempimenti di cui al presente articolo e fornirgli tempestivamente tutta la documentazione necessaria o utile per la redazione del DUVRI o dei suoi aggiornamenti e per l'esecuzione di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

21.5 Fatto salvo quanto previsto per gli “oneri per la sicurezza interferenziale”, tutti gli oneri connessi alla sicurezza restano integralmente a carico dell'Appaltatore, il quale conferma di avere tenuto conto di tutti gli oneri per la sicurezza per la determinazione del corrispettivo e ribadisce di trovarlo adeguato e remunerativo.

Articolo 22 – Obblighi dell'Appaltatore in materia di tutela ambientale

22.1 L'Appaltatore si impegna al rispetto delle norme di tutela ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni dettate

- dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal Decreto Legislativo n. 166/2020 e successive modifiche ed integrazioni;
- da ogni altra norma legislativa o regolamentare nazionale, regionale o locale.

22.2 I rifiuti devono essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, agli adempimenti connessi alla menzionata normativa, ivi compresi quelli relativi all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) secondo i disposti della Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare e a far osservare tutte le norme in tema di raccolta dei rifiuti e di tutela ambientale emanate successivamente alla sottoscrizione del contratto.

22.3 Tutti gli oneri connessi al rispetto delle norme in tema di raccolta dei rifiuti e di tutela ambientale restano integralmente a carico dell'Appaltatore, il quale conferma di avere tenuto conto di detti oneri per la determinazione del corrispettivo e ribadisce di trovarlo adeguato e remunerativo.

Articolo 23 – Obblighi dell'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi

23.1 I servizi appaltati devono essere eseguiti con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti:

- dal Contratto di Appalto;
- dal Capitolato;
- dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara;
- dall'Offerta Economica e dall'Offerta Tecnica presentante dall'Appaltatore nella Gara.

23.2 L'Appaltatore si obbliga:

- ad adeguarsi, scrupolosamente, a tutte le prescrizioni impartite dal Committente dalle Autorità competenti;
- ad ottenere e conservare per l'intero periodo di affidamento dei servizi tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei servizi;
- ad espletare i servizi con standard di qualità adeguati ed a rispettare le prescrizioni imposte da leggi e regolamenti nazionali, regionali e locali in relazione ai servizi appaltati ed all'attività svolta dalla Struttura.

23.3 L'Appaltatore si obbliga a conservare per l'intera durata del contratto valida ed efficace la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e successivi aggiornamenti, richiesta nel Disciplinare di Gara.

23.4 L'Appaltatore è sempre direttamente responsabile di qualsiasi violazione di norme legislative o regolamentari di legge inerenti i servizi appaltati.

23.5 Il Committente può, in ogni momento anche ai sensi dell'articolo 29, controllare il corretto espletamento dei servizi con le modalità che riterrà più opportune. Il Committente si riserva la facoltà di esercitare un costante potere di vigilanza e di controllo sulla organizzazione, sulla qualità e l'efficienza dei servizi appaltati.

Articolo 24 – Obblighi dell'Appaltatore in relazione alle specifiche prescrizioni per le prestazioni erogate - Obblighi dell'Appaltatore in tema di Riservatezza e Privacy

24.1 L'Appaltatore si obbliga al pieno ed integrale rispetto della normativa statale e regionale e delle disposizioni emanate dalle competenti autorità locali che disciplinano le strutture che erogano i servizi disciplinati nel presente Capitolato, nonché, anche se qui non richiamati, di tutti i provvedimenti e le deliberazioni adottati in materia dagli organi regionali e/o locali.

24.2 L'Appaltatore si obbliga ad ottenere e conservare per l'intero periodo di affidamento dei servizi tutti i requisiti necessari per garantire la conservazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento della Struttura con il S.S.N., fatta eccezione per i requisiti di natura strutturale relativi ai locali della Struttura.

24.3 L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente al Committente tutti gli eventi che possano avere rilevanza per la conservazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento della Struttura con il S.S.N.. L'Appaltatore si obbliga a prestare la massima e tempestiva collaborazione con il Committente per gli adempimenti connessi ai rapporti con il S.S.N.. L'Appaltatore si obbliga a redigere, sottoscrivere e fornire al Committente i documenti necessari o utili nei rapporti con il S.S.N..

24.4 L'Appaltatore assume l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti sia cartacei che in formato digitale forniti dal Committente per lo svolgimento del servizio e su tutti i dati relativi al servizio che sono di proprietà esclusiva del Committente. Pertanto, dovrà essere rispettato il segreto professionale come da Codice Deontologico. All'Appaltatore è vietato pubblicare articoli e/o fotografie oppure video relativi ai luoghi e persone in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare del Committente.

24.5 L'Appaltatore si obbliga al rispetto del GDPR sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ed assume e sottoscrive il ruolo di Responsabile Esterno dei Dati per il trattamento dei dati personali relativi alle attività di cui al presente appalto.

24.6 Il Committente può controllare, in ogni momento anche ai sensi dell'articolo 29, l'adempimento da parte del Committente rispetto a quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 25 – Responsabilità dall'Appaltatore

25.1 L'Appaltatore è responsabile della corretta e perfetta esecuzione dei servizi affidati e dell'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall'affidamento, dal presente Capitolato, dal Contratto di Appalto e da disposizione di legge e regolamento.

25.2 L'Appaltatore è responsabile, civilmente e penalmente, per tutti i danni che possono derivare a persone e/o cose in relazione agli Ospiti, al Committente e a terzi, in conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione dei servizi appaltati o derivanti dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del personale dell'Appaltatore.

25.3 L'Appaltatore assume a proprio carico le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore.

25.4 L'Appaltatore si impegna a manlevare il Committente in ordine a qualsiasi responsabilità e onere derivanti dai fatti di cui al presente articolo o comunque da obbligazioni poste a suo carico dal presente Capitolato, dal Contratto di Appalto o da norme di legge o regolamento.

Articolo 26 – Assicurazione per responsabilità civile

26.1 L'Appaltatore si obbliga a tenere valida ed efficace, per l'intero periodo di durata dell'affidamento dei servizi, oltre alla garanzia prevista nell'articolo 27, le seguenti polizze assicurative:

- (i) RC Terzi massimale € 1.000.000,00 (euro unmilione) per sinistro;
- (ii) RC Dipendenti massimale € 1.000.000,00 (euro unmilione) per sinistro.

per tutti i rischi relativi all'espletamento dei servizi ad esso affidati, nonché per danni che possano derivare a terzi. Detta copertura deve essere estesa anche alle attrezzature oggetto del servizio per gli eventuali danneggiamenti causati da cattivo uso o incuria.

26.2 La compagnia di assicurazioni deve essere di primaria importanza e di gradimento del Committente. La polizza deve essere espressamente riferita all'attività oggetto del presente Capitolato ed ai rischi ad essa connessi. Nella polizza deve essere stabilito che non possono avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti, senza il consenso del Committente. La polizza deve prevedere che essa resti valida ed efficace e la compagnia di assicurazioni resti vincolata nei confronti del Committente per l'intero periodo di durata dell'affidamento dei servizi di cui al presente Capitolato, a nulla rilevando l'eventuale mancato pagamento dei premi da parte dell'Appaltatore.

Articolo 27 – Responsabilità contrattuale - Garanzia

27.1 L'Appaltatore è tenuto, per ogni inadempienza ai suoi obblighi contrattuali (ivi compresi quelli relativi all'accreditamento con il S.S.N.), al risarcimento dei danni subiti dal Committente.

27.2 L'Appaltatore si obbliga a tenere valida ed efficace, per l'intero periodo di durata dell'affidamento dei servizi di cui al presente Capitolato, la garanzia rilasciata per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 103 del Codice, come previsto nel Bando di Gara e/o nel Disciplinare di gara. Detta garanzia deve essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale determinato moltiplicando il "Prezzo Unitario" di cui all'articolo 6, per il numero dei posti letto autorizzati ed accreditati (63), per i giorni dell'anno (365), per gli anni di durata del contratto (9). L'importo della garanzia è aumentato o ridotto nei casi previsti dall'art. 103 del Codice.

27.3 Oggetto della garanzia è l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto di Appalto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore e di qualsiasi importo che il Committente fosse tenuto a pagare per fatto addebitabile all'Appaltatore; è, comunque, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

27.4 La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. La garanzia deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 103 del Codice.

27.5 In tutte le ipotesi di risarcimento del danno o applicazioni di penali il Committente può, senza

bisogno di messa in mora, con semplice richiesta, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (p.e.c.), inviata al garante ed all'Appaltatore, procedere all'escussione della garanzia, salve tutte le ulteriori azioni nei confronti dell'Appaltatore.

Articolo 28 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto

28.1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 per l'eventuale nolo della biancheria e fatto salvo quanto dichiarato in sede di Gara in conformità con il Disciplinare di Gara (ove è stato specificato che il subappalto è ammesso limitatamente ai servizi di guardaroba e lavanderia e ai servizi di pulizia e sanificazione ma solo se il concorrente ha indicato, all'atto dell'offerta, le parti dei servizi che intende subappaltare), l'attività oggetto del presente Capitolato non potrà essere, in alcun modo, ceduta o subappaltata, nemmeno in parte. Il Contratto di Appalto non potrà essere ceduto, nemmeno in parte.

Articolo 29 – Controllo del Committente - Sospensione del pagamento del corrispettivo

29.1 Il Committente ha la facoltà di controllare, in ogni momento e con le modalità che ritiene opportune, l'espletamento di tutti i servizi affidati, il rispetto di tutte le condizioni previste nel presente Capitolato e nel Contratto di Appalto, il rispetto da parte dell'Appaltatore della normativa dettata per l'erogazione dei servizi appaltati, il rispetto di tutti gli adempimenti che norme di legge o di regolamento pongono a carico dell'Appaltatore, l'organizzazione, la qualità e l'efficienza dei servizi appaltati. A tal fine l'Appaltatore è obbligato a consentire ed agevolare detti controlli, prestando la massima collaborazione.

29.2 Il Committente può richiedere all'Appaltatore chiarimenti o giustificazioni in ordine a tutti gli elementi di cui al precedente comma 29.1 del presente articolo. L'Appaltatore è obbligato a rispondere, per iscritto, entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

29.3 Fatte salve le ipotesi di risoluzione di cui all'articolo 30, nonché la facoltà del Committente di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile o di altre disposizioni di legge, il Committente può sospendere il pagamento del corrispettivo qualora l'Appaltatore non fornisca risposta nel termine sopra convenuto, ovvero fornisca risposte che non chiariscano né giustificano quanto evidenziato dal Committente.

29.4 In ogni caso, il Committente può sospendere il pagamento del corrispettivo nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile.

Articolo 30 – Altre ipotesi di recesso - Clausola risolutiva espressa

30.1 Ferme le ipotesi di risoluzione anticipata e di recesso convenute nell'articolo 5, il Committente può recedere dal contratto, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché per indennizzi, risarcimenti o quant'altro, anche in caso di fallimento o di accesso ad altre procedure concorsuali da parte della Appaltatore.

30.2 Il Committente può risolvere il contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento dei danni, per i seguenti motivi:

- inosservanza, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi a suo carico previsti nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nell'Offerta Economica e nell'Offerta Tecnica;
- per il caso di arbitraria sospensione del servizio;
- per il caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nell'articolo 7.6;
- per il caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nell'articolo 20, nell'articolo 21 e nell'articolo 22;

- per il caso di mancato rispetto dell'obbligo previsto nell'articolo 23.3;
- per il caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nell'articolo 24;
- per il caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nell'articolo 26, nell'articolo 27 e nell'articolo 28;
- per il caso di mancata risposta entro il termine previsto nell'articolo 29.2.

30.3 Resta salva la facoltà del Committente di risolvere il contratto per qualsiasi inadempimento dell'Appaltatore ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile o di altre disposizioni di legge, fatto salvo il risarcimento dei danni.

30.4 In tutte le ipotesi di risoluzione o di recesso previste nel presente articolo, la risoluzione o il recesso devono essere comunicati, dal Committente all'Appaltatore, mediante invio di raccomandata o posta elettronica certificata (p.e.c.), contenente il motivo o i motivi degli stessi. In tal caso, all'Appaltatore spetta il solo corrispettivo della prestazione già eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere e fatte salve le ipotesi di compensazione o comunque di limitazione dei pagamenti previsti dal presente Capitolato e/o dalla legge. In ogni caso l'Appaltatore può chiedere al Committente di continuare ad erogare i servizi nei termini previsti dall'articolo 5.4.